

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI  
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

**AVVISO PUBBLICO**

**Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle domande per la nomina dei componenti per il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com)  
L.R. 24 agosto 2001, n. 45 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com).”**

(Allegato "1" determinazione dirigenziale n. 45 dell'8.8.2014)

**Art. 1  
Finalità**

1. Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 2001, n. 45 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)*”, stabilisce il termine e le modalità per la presentazione delle candidature alla nomina dei quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni.
2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

**Art. 2  
Ruolo Istituzionale del Comitato regionale per le comunicazioni**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale, esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione regionale e statale, nonché quelle ad esso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**Art. 3  
Composizione**

1. Il Co.Re.Com è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da **quattro componenti** eletti dal Consiglio regionale.

**Art. 4  
Requisiti**

1. Per essere nominati componenti del Co.Re.Com occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea purché iscritti nelle liste elettorali aggiunte;

- b) garanzia di assoluta indipendenza dal sistema politico istituzionale e dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni,
- c) possesso di competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici e tecnologici;

**2.** Non possono, inoltre, ricoprire l'incarico di componente del Co.Re.Com coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235. *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, di seguito elencate:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

## **Art. 5** **Cause incompatibilità**

**1.** Non possono ricoprire la carica di componenti del Co.Re.Com coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 45/2001:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

- b) componente del governo nazionale;
- c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di Enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico nominati da organi statali, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, nazionale e/o locale. Il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazioni di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

## **Art. 6 Elezione**

1. I componenti del Co.Re.Com sono eletti, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
2. Alla nomina dei componenti del Co.Re.Com può provvedere il Presidente del Consiglio regionale, su delega della Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

## **Art. 7 Durata**

1. I componenti del Co.Re.Com durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
2. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un componente, il Consiglio regionale entro sessanta giorni lo sostituisce; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato; nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti si procede al suo rinnovo integrale.
3. I componenti decadono dall'incarico:
  - qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
  - qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
4. In caso di dimissioni i componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

## **Art. 8 Termine e modalità per la presentazione della domanda**

1. La domanda per la nomina a Componente del Co.Re.Com, redatta **in bollo**, sullo schema di domanda di cui all'Allegato "A" al presente Avviso, ed è corredata dei seguenti documenti, **a pena di esclusione**:

- d) curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato, comprovante il possesso dei requisiti di capacità che diano garanzia di assoluta indipendenza dal sistema politico istituzionale e dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, in possesso di competenza ed esperienza nel medesimo settore (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" secondo il modello allegato "B", attestante il possesso dei requisiti per la nomina a Componente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/2001;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.

2. Il plico, contenente la domanda (in bollo) di cui all'Allegato A, il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila)**, entro il **termine perentorio di 30 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)** e sul sito istituzionale del Consiglio regionale con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata A/R;
- b) a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, contenente la scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A), il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva (allegato B ) compilati e corredata dalla propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.

3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Il mancato rispetto del termine sopra evidenziato comporta l'automatica esclusione del soggetto richiedente. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; nel caso di invio con posta PEC fa fede la data dell'invio.

4. Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per la nomina a Componente del Comitato regionale per le comunicazioni"**.

6. I modelli per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Consiglio regionale: [www.consiglio.regione.abruzzo.it](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it);

7. Il Responsabile del procedimento è il funzionario dell'Ufficio Affari Istituzionali, Sig.Laura Valente;

8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

### **Art. 9** **(Privacy e Trasparenza)**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

3. Ai componenti del Co.Re.Com si applica quanto disposto dall'art. 37 bis, comma 5 della L.R. 40 del 10 agosto 2010 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari